



## DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA

Piazzale Michele Serratore, 1 – 04100 LATINA

Tel. 0773 691252 - Fax 0773 664205

Indirizzo Internet: [lazio.lnd.it](http://lazio.lnd.it)

E-mail: [dpnd.latina@lnd.it](mailto:dpnd.latina@lnd.it)

[adbase.latina@lnd.it](mailto:adbase.latina@lnd.it)

# Stagione Sportiva 2024-2025

## Comunicato Ufficiale N°68 del 12/12/2024

### Attività di Settore Giovanile e Scolastico

## INDICE

### ATTIVITA' PROVINCIALE CALCIO A 11 S.G.S.

Risultati Gare di Recupero Pag. 2

Giustizia Sportiva Pag. 3/4

Variazioni Programma Gare Pag. 5

## RISULTATI GARE DI RECUPERO

### GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI

CAMPIONATO: G4 GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALE LATINA - GIRONE: B

DATA GIORNATA

11/12/24 7/A PRIVERNO CALCIO

PENITRO

N.D.I.C.

## RISULTATI GARE

### GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI

CAMPIONATO: G4 GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALE LATINA - GIRONE: A

DATA GIORNATA

30/11/24 7/A NORMA

MONTELLO CALCIO

V.D.G.S.

# GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Maurizio Tamburini, assistito dal Sostituto Giudice Sportivo Avv. Gian Michele Niglio e del Rappresentante AIA Sig.ra Nicola D'Alberti, nella seduta del 12/12/2024 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

## CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15

### GARE DEL 30/11/2024

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### NORMA - MONTELLO CALCIO

#### IL GIUDICE SPORTIVO

Sciogliendo la riserva assunta il 04/12/2024 con C.U. SGS 63 del 04/12/2024;

- letto il supplemento di referto dell'arbitro con il quale lo stesso afferma che entrambi i tempi della gara hanno avuto durata di 32 minuti anziché 35 e di essersi accorto di tale errore solo alla fine della stessa dopo che la circostanza gli è stata fatta notare dall'Organo Tecnico presente;

- rilevato, altresì, che dal supplemento di referto l'arbitro ha chiarito che la gara è terminata con il punteggio di 1-7 a favore della Società Montello Calcio e non di 6-1 a favore della Società Norma;

- considerato dunque che l'arbitro è incorso in un errore tecnico nell'aver fatto disputare la gara per una durata inferiore a quella regolamentare; - considerato che non necessariamente ad un errore tecnico consegue l'annullamento della gara, stante l'ampia previsione di cui all'art.10, comma 5 del C.G.S., ai sensi del quale, quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli Organi di Giustizia Sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara medesima e, pertanto, è necessario nell'esercizio del potere discrezionale dell'Organo di Giustizia, valutare la situazione sottoposta al proprio giudizio e dare conto delle ragioni per le quali un errore tecnico può non assumere rilevanza decisiva ai fini della regolarità ovvero irregolarità della gara e del risultato della medesima;

- ritenuto che proprio in corretta applicazione di tale ampia previsione normativa, la gara Norma - Montello Calcio possa essere dichiarata irregolare, con conseguente necessità di una sua ripetizione (art. 10, comma 5 lett.a) del CGS);

- ritiene infatti questo Giudice - seguendo l'insegnamento della Giurisprudenza Sportiva secondo cui "il merito sportivo rappresentato dal risultato di una competizione, può essere sacrificato solo a fronte di situazioni tipizzate o comunque sicuramente incidenti sul regolare svolgimento della competizione medesima" (cfr Corte Sportiva Nazionale di Appello n.085/CSA/20202021 del 12/02/2021) - che l'errore tecnico commesso dall'arbitro possa aver avuto un impatto significativo sull'esito finale.

In particolare, il fatto che non siano stati giocati gli ultimi tre minuti del primo tempo, quando il punteggio era ancora di 0-2, solleva dubbi sull'effettivo regolare svolgimento della partita.

Nel primo tempo, infatti, la gara era stata piuttosto equilibrata, almeno fino alla espulsione di un calciatore della Società Norma avvenuta al minuto 18, in concomitanza con la seconda rete del Montello Calcio.

Ebbene si osserva che, se i tre minuti non disputati fossero stati giocati, la Società Norma avrebbe potuto creare un'opportunità per segnare o, ancora, si sarebbe potuta verificare una espulsione a cari co del Montello Calcio, con un possibile riequilibrio delle forze in campo. Ciò avrebbe potuto modificare l'andamento della gara e, di conseguenza, influire sul risultato finale; - Visto l'art.10, comma 5, lett.C) del CGS

#### DELIBERA

- di accogliere il reclamo e per l'effetto di far ripetere la gara.
- dispone, altresì, di restituire la tassa reclamo, se già incamerata.

2024/25 SGS Latina CU 68-4

**GARE DEL 11/12/2024**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

**PRIVERNO CALCIO - PENITRO**

Si da atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per impraticabilità del terreno di gioco. Gli atti relativi vengono rimessi alla Delegazione Provinciale di Latina per gli adempimenti di competenza.

**Il Giudice Sportivo**  
**Avv. Maurizio Tamburini**

**Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato**

**Publicato in Latina il 12 dicembre 2024**

**IL SEGRETARIO**  
**Luigi BIANCO**

**IL DELEGATO PROVINCIALE**  
**Raffaele VALENTE**

## VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI									
GIRONE B		CAMPO	TIPO	DATA	ORA	G	LOCALITA'	INDIRIZZO	MOTIVAZIONE
ANXUR TERRACINA	LA ROCCA CALCIO	ARENE 167	TERRA	21/12/24	15:00	8A	TERRACINA	VIA BUONARROTI	

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI									
GIRONE B		CAMPO	TIPO	DATA	ORA	G	LOCALITA'	INDIRIZZO	MOTIVAZIONE
SS PIETRO E PAOLO SQ "B"	FONDI	BORGO PIAVE	TERRA			8A			Rinviata a data da destinarsi